



CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA

ORDINANZA N.134 del 27.11.2020

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione per l'emergenza epidemiologica COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art.4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19” e in particolare gli articoli 1e 2, comma1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19”;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

Visto il decreto-legge 7 ottobre,2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19 nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “ Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19”, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il D.P.C.M. del 03.11.2020 che detta ulteriori misure finalizzate al contenimento del contagio sul territorio nazionale dal 6.11.2020 al 3.12.2020;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020;

Vista l'ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020, del Presidente della Regione Campania, con la quale è stato previsto che con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020 restavano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tale attività a far data dal 24 novembre 2020,



CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA

veniva dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori;

Vista l'ordinanza n.92 del 23 novembre 2020 del Presidente della Regione Campania con la quale sono state previste ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività didattica dei servizi e della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria;

Vista, altresì, l'ordinanza sindacale n.132 del 23 novembre 2020 con la quale veniva disposta la chiusura dal 24.11.2020 sino al 30.11.2020 delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria, relativamente agli istituti presenti sul territorio di Torre Annunziata.

Evidenziato che in data 26.11.2020, si è tenuta in videoconferenza una riunione con i dirigenti scolastici di diversi Istituti presenti sul territorio comunale e precisamente: Liceo Statale "Pitagora-Croce"; Liceo Artistico "De Chirico"; I.I.S.S. "Marconi"; 2° Circolo Didattico "Siani"; 4° Circolo Didattico "Cesaro"; Istituto Comprensivo "Alfieri"; Istituto Comprensivo "Parini"; Istituto Comprensivo "Leopardi"; Scuola Media Statale "Pascoli" e dalla suddetta riunione sono emerse diverse problematiche relative alla ripresa della didattica in presenza

Considerato che:

- la situazione epidemiologica da Covid-19 nel territorio di Torre Annunziata relativamente ai contagi e ai decessi alla data odierna mostra dati in crescita rispetto all'inizio della pandemia;
- non si conoscono ancora gli esiti dell'attività di screening effettuata dall'ASL NA 3Sud né riguardo all'adesione alla stessa da parte degli aventi diritto né relativamente ai risultati dei test eseguiti sui soggetti che vi hanno aderito;

Rilevato che in un bilanciamento di diritti costituzionali il diritto alla salute risulta essere primario e superiore al diritto allo studio, pur sempre fondamentale, in questo momento di emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19;

Visto l'art.50 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura :

dal **30/11/2020 sino al 09.01.2021** delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado, degli istituti presenti sul territorio comunale;

dal **01/12/2020 sino al 09.01.2021** delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria, degli istituti presenti sul territorio comunale;

dal **04/12/2020 sino al 09.01.2021** delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola secondaria di primo grado diverse dalle prime, degli istituti presenti sul territorio comunale.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica



CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato mezzo pec a tutte le scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio di Torre Annunziata, al Prefetto di Napoli-Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, al Direttore Generale dell'ASL NA 3Sud ed alle Forze dell'Ordine.

Di trasmettere copia della presente al Segretario Generale ed ai Dirigenti dell'Ente.

Della presente ordinanza gli uffici competenti daranno adeguata divulgazione e verrà pubblicata sul sito Istituzionale del Comune nonché all'Albo Pretorio.

AVVISA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, come per legge.



*Vincenzo Asgione
Vincenzo Asgione*